

Matteo Renzi
Presidente del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

e p.c. Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute
segreteriaministro@sanita.it

Stefania Giannini
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca
Segr.tecnicaministro@istruzione.it

Andrea Orlando
Ministro della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Giuliano Poletti
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Fax 06 4821207
segrgabinetto@lavoro.gov.it

Sandro Gozi
Sottosegretario per le Politiche e gli Affari
Europei
segreteriagozi@governo.it

Federica Guidi
Ministro dello Sviluppo Economico
segr.min@pec.mise.gov.it

Dario Franceschini
Ministro dei Beni e delle attività culturali e del
turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Graziano Delrio
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Angelino Alfano
Ministro dell'Interno
caposegreteria.ministro@interno.it

Oggetto: schema di decreto legislativo recepimento Direttiva 2013/55/CE.

Illustre Onorevole,

nello Schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la attuale versione della disposizione dell'art. 37 è di primario interesse per la Federazione nazionale dei Collegi delle Ostetriche e per la Categoria delle Ostetriche tutta.

Con l'art. 37, infatti, l'ordinamento italiano viene reso conforme a quello comunitario, che attribuisce alla Ostetrica il compito di *"accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale"* (art. 42 Direttiva 2005/36/CE *"relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali"*), cassando l'inciso che richiede che detta gravidanza sia *"diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla professione medica"* (art. 48 D. Lgs. n. 206/2007 di recepimento della predetta Direttiva 36/2005/CE).

L'esigenza di un conformare l'ordinamento italiano a quello comunitario è stata sostenuta dal Governo e condivisa dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica.

Esclusivamente nel parere della Commissione Igiene e Sanità si legge che *"sul piano tecnico giuridico, fermo restando quanto rilevato nel merito, occorre valutare se la disposizione succitata possa eventualmente formare oggetto di questioni di legittimità costituzionale per eccesso di delega, dal momento che essa non risultare avere corrispondenza con alcuna delle disposizioni della direttiva da recepire. Si osserva, peraltro, che la disposizione in questione, più che volta ad attuare la Direttiva 2013/55/UE, appare diretta a rivedere l'applicazione dell'art. 42, par. 2, lett. b) della direttiva 2005/36/CE, rendendo la normativa interna più aderente alla formulazione letterale di quest'ultima direttiva"*.

Al fine di favorire un adeguato inquadramento della questione, si ritiene doveroso portare in evidenza che l'introduzione della disposizione dell'art. 37 trova piena ed oggettiva giustificazione ai sensi dei principi e criteri direttivi posti della legge delega 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea) mediante il rinvio, operato dall'art. 1, agli artt. 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea"*).

Segnatamente, l'art. 32, comma 1, della legge n. 234/2012 tra i principi e criteri direttivi generali ai quali devono essere informati i decreti legislativi di recepimento delle Direttive comunitarie indica:

"b) ai fini del migliore coordinamento con le discipline vigenti per in singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni delle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate (...)";

“i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani”.

Così come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 234/2012, appare a tutta evidenza che la previsione dell’art. 37:

- interviene su una disposizione (l’art. 48 del D.Lgs. n. 206/2007) afferente alla “disciplina vigente” nel “settore interessat[o] dalla direttiva da attuare” (la Direttiva 2005/36/CE viene, infatti, espressamente richiamata nei Considerando della attuanda Direttiva 55/2013/UE);
- dispone la esplicita abrogazione di quelle parole dell’art. 48 del d.lgs. n. 206/2007 che non corrispondono al dettato testuale dell’art. 42 della Direttiva 2005/36/CE;
- assicura la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri sopprimendo una previsione che non trova rispondenza nella Direttiva di riferimento, con conseguente pregiudizio delle Ostetriche italiane che vengono ad essere indebitamente limitate nell’esercizio delle competenze riconosciute dall’ordinamento comunitario ai professionisti della Categoria di tutti gli Stati membri.

In questi termini, questa Federazione ritiene che l’introduzione e mantenimento dell’art. 37 non solo non pone alcuna questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega (in quanto risponde, compiutamente, ai criteri e principi direttivi della Legge delega), ma risolve finalmente il problema della disparità di trattamento a carico dei cittadini italiani che, diversamente, dovrà essere soggetto di sindacato costituzionale.

RingraziandoLa per l’attenzione che ha dedicato al tema, porgiamo deferenti ossequi, dichiarandoci a disposizione per quanto ritenga utile ed opportuno.

La presidente della FNCO
Maria Vicario

